



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 19 OTTOBRE 2018

Art. 16

Protezione della proprietà intellettuale

Le parti considerano rilevanti i diritti di proprietà intellettuale⁽¹⁾, riconoscono l'importanza crescente per la creazione di prodotti, servizi e tecnologie innovativi nei rispettivi paesi e convengono di continuare a collaborare e a scambiarsi informazioni non riservate in merito ad attività e progetti definiti di comune accordo, con l'obiettivo di promuovere, proteggere e far rispettare tali diritti, anche attraverso un'applicazione efficace ed efficiente a livello doganale.

_____ (1) Ai fini del presente articolo, l'espressione "diritti di proprietà intellettuale" comprende:

a) tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio che figura nell'allegato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, fatto a Marrakech il 15 aprile 1994, in particolare:

i) diritto d'autore e diritti connessi;

ii) brevetti;

iii) marchi;

iv) disegni industriali;

v) topografie di prodotti a semiconduttori;

vi) indicazioni geografiche;

vii) protezione di informazioni segrete;

b) privative per ritrovati vegetali. Ai fini del presente accordo, i "brevetti" comprendono, in relazione all'Unione, i diritti derivanti da certificati protettivi complementari

Versione in vigore dal 19 aprile 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Estremi	Legge 8 aprile 2024, n. 53
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-53-2024/art-16>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it